

Pubblicato il 28/11/2024

N. 05755/2024 REG.PROV.PRES.
N. 10564/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10564 del 2024, proposto da Flavia Marletta, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito e Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5 del D.M. n. 107 del 8.06.2023, non costituita in giudizio;

nei confronti

Pina Cochi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente:

1) della graduatoria finale di merito del concorso/corso intensivo di formazione di

cui al D.M. n.107 dell'8.06.2023 nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 8,325 di cui 1,725 punti per i titoli;

2) del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 09/08/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione di approvazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3) dei provvedimenti ministeriali e dei verbali della Commissione esaminatrice, di estremi sconosciuti, con i quali, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, l'Amministrazione ha effettuato la conversione del punteggio in decimi, peraltro errando nel procedere unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. n. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;

4) dell'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;

5) del decreto prot. n. 2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria sub 1) impugnata;

6) degli ulteriori provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto all'individuazione dei candidati per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per la ricorrente.

Per l'accertamento e la declaratoria:

- del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda secondo i criteri previsti dalla Tabella A di cui al D.M. n. 137/2017, come richiamata dall'art. 9 del DM n.107 dell'8.06.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in

data 21/11/2024;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito dal quale risulti l'indicazione:

- 1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;*
- 3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;*
- 4. dei controinteressati;*
- 5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. del testo integrale del ricorso introduttivo.*

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2024.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO